

comma 1, del 336, poiché chiamato a rispondere di fatti che formavano oggetto di un procedimento sportivo importante, ha reso dichiarazioni volutamente evasive agli organi di giustizia sportiva nonché palesemente contraddittorie e in parte non veritiere;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
Ritenuto che:
 - non risulta sufficientemente provato che il deferito fosse a conoscenza di circostanze diverse da quelle riferite agli organi di giustizia sportiva;

P.Q.M.

proscioglie il sig. FABRIZIO MURGIN dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO LA SERRA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compili di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO LA SERRA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 29, del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e al punto 2.6 del C.U. n.1 del 01.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico s/s 2016/17 ed anche per la stagione sportiva successiva 2017/18 per avere fattivamente partecipato in qualità di istruttore alla stage raduno organizzato dalla Scuola Partieri Individuale "Numero Uno Xtrem, svoltosi nei giorni 30 giugno/1 luglio 2017 presso la Gladia Gioia Dazza in località Longhi-Bovetta Valanidi di Reggio Calabria senza le necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori nonché in assenza delle garanzie da parte degli Organi Territoriali competenti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
Ritenuto che:
 - l'illecito risulta ammesso dal deferito ma che l'atteggiamento in sede d'istruttoria è stato estremamente collaborativo;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO LA SERRA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per un mese.

Procedimento disciplinare a carico di PIERANTONIO ESPOSITO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compili di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerata che il sig. PIERANTONIO ESPOSITO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato il sig. Vincenzo Pastore, soggetto inibito dalla FIGC, invitandolo a partecipare ad una manifestazione sportiva organizzata dalla società ASD Antonio Esposito;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
Ritenuto che:
 - risulta dagli atti d'indagine che il sig. Pastore è stato invitato dal deferito alla manifestazione in oggetto in qualità di Presidente del Comitato Regionale Campania ancorché inibito;
 - che ai tesserali è fatto divieto di avere contatti con soggetti inibiti nell'ambito di attività aventi rilevanza per l'ordinamento sportivo;

- la partecipazione ad una manifestazione organizzata da una società affiliata rientra nell'attività di rappresentanza federale propria del Presidente del Comitato Regionale;
- i fatti contestati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, appaiono di minima gravità;

P.Q.M.

dichiara il sig. PIERANTONIO ESPOSITO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione dell'ammonizione.

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO COZZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segretario.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Considerato che

- il Sig. FRANCESCO COZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e art. 6, commi 2 e 6 del CBS in relazione all'art. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per rispondere, in qualità di allenatore della prima squadra del Catanzaro Calcio 2011 srl, della rescissione contrattuale con tale società, ed in particolare per aver accettato di risolvere consensualmente tale contratto fino al 2015, ricevendo il pagamento "in nero" di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a € 119.000,00) a titolo di buona uscita per sé e per il suo staff;
- nei termini prescritti non è pervenuta alcuna memoria difensiva da parte dell'incoltato;

Rilevato che:

- in via preliminare, all'apertura del dibattimento la Procura Federale ha chiesto l'acquisizione di un "cd" contenente l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del 17.5.2017 e l'informativa della Polizia Giudiziarla in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesta unitamente agli altri atti del procedimento;
- la difesa del deferito ha confermato di conoscere sia l'ordinanza che l'informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all'acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi;
- la Commissione, presa atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del "cd" prodotto dalla Procura Federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia l'ordinanza di custodia cautelare e l'informativa;
- nel merito, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento chiedendo la sanzione della squalifica per mesi nove;
- la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche e ha contestato che il deferito abbia ricevuto "in nero" la somma di euro 119.000,00, chiedendone pertanto il proscioglimento;

Ritenuto che:

- il deferimento si fonda, tra l'altro, su un consistente numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali a cui questa Commissione attribuisce valenza probatoria piena, secondo i criteri ermeneutici e i principi interpretativi elaborati da una consolidata giurisprudenza a cui si ritiene di dover aderire;
- il contenuto di tali intercettazioni telefoniche e ambientali è espressamente riportato sia nell'atto di deferimento, da pag. 8 a pag. 40, che negli atti di indagine della Procura Federale ed è stato espressamente opposto dalla stessa Procura Federale al deferito